





Con la pubblicazione della Legge 160/2016 di conversione del D.L. "Enti locali" sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2016, **i contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, possono chiedere una nuova dilazione delle somme non ancora versate senza avere l'obbligo di pagare integralmente le rate scadute all'atto della domanda.**

**La richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016.**

Sempre con lo stesso provvedimento (L. 160/2016) è stata aumentata da 50.000,00 euro a 60.000,00 euro la soglia di importo del debito della singola cartella per potere richiedere la rateizzazione presentando una istanza semplice, senza aggiungere alcuna documentazione e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

#### **Quali rateazioni decadute entro il 30/06/2016 possono fruire della nuova rateazione**

La Legge 160/2016 individua in modo puntuale le dilazioni scadute entro il 30 giugno 2016 che possono essere ammesse alla rimessione in termini con istanza da presentare entro il 20 ottobre 2016:

1. le dilazioni di cui all'articolo 19, comma 1, D.P.R. 602/1973 (*rateazione ordinaria, che può giungere fino a 72 rate mensili*);
2. le dilazioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, D.P.R. 602/1973 (*rateazione in proroga, concedibile una sola volta in presenza di un peggioramento della situazione del contribuente*);
3. le dilazioni di cui all'articolo 19, comma 1-quinquies, D.P.R. 602/1973 (*rateazione straordinaria, che può giungere fino a 120 rate mensili*).

Il contribuente che intende richiedere la riammissione alla rateizzazione (**senza dovere immediatamente pagare le rate già scadute**) dovrà utilizzare lo specifico modulo RR1 e, una volta riammesso, decadrà nuovamente in caso di mancato pagamento di due rate (anche non consecutive).

Equitalia in presenza di rateazioni decadute potrà attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

Dal 22 ottobre 2015, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015, è cambiato il numero di rate scadute che causa la decadenza dal beneficio della prima rateazione richiesta dopo che è stata notificata la cartella esattoriale:

- fino al 21 ottobre 2015 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive;
- dal 22 ottobre 2015 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.

È, in ogni caso, fatta salva la facoltà, per il contribuente decaduto da una rateazione in data successiva al 30 giugno 2016, ovvero, qualora non venga presentata l'istanza in possesso dei requisiti richiesti entro il 20 ottobre 2016 per rateazioni già decadute al 30 giugno 2016, di essere riammesso alla rateizzazione originaria.

In questo caso, però, tutte le rate scadute dovranno essere integralmente pagate al momento di presentazione della nuova istanza.

La rimessione in termini riguarda anche le dilazioni con l'Agenzia delle Entrate relative ad acquiescenze ad avvisi di accertamento e ad accertamenti con adesione decadute tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016. Non vi sono limitazioni in ordine alle imposte oggetto di accertamento (imposte sui redditi, Iva, registro, etc.).

- ➔ Non dovrebbero essere comprese, invece, le dilazioni derivanti da mediazione e conciliazione giudiziale (secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 13/E/2016). Anche in questi casi la domanda deve essere presentata entro il 20 ottobre 2016 e la nuova decadenza dal piano di rateazione avverrà in caso di mancato pagamento di una sola rata entro la scadenza di quella successiva.

Un'altra novità prevista dalla L. 160/2016 è la **possibilità di presentare l'istanza di rateazione ad Equitalia senza allegare documenti comprovanti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica** per le somme iscritte a ruolo di importo inferiore a 60.000,00 euro.

Concorre a determinare la nuova soglia di 60.000,00 euro, oltre all'importo per il quale si chiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di rateazione già in corso.

L'importo di ciascuna rata non può in ogni caso essere inferiore a 50,00 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)